

Regolamento per la concessione e l'utilizzo del marchio

Lombardy Stones

Articolo 1: Oggetto

1. La Regione Lombardia (di seguito "Regione") ha istituito il marchio *Lombardy Stones* con la volontà di promuovere i materiali lapidei di cava e sostenere le imprese estrattive operanti sul territorio regionale. A tale fine Regione si impegna a diffondere la conoscenza dei materiali lapidei pregiati e valorizzare l'attività svolta dalle imprese aderenti al marchio attraverso campagne di promozione e comunicazione in Italia e all'estero.
2. Il presente Regolamento definisce le condizioni generali per la concessione e l'utilizzo del marchio denominato *Lombardy Stones* (di seguito: "marchio"), e ne definisce inoltre le modalità di richiesta e di utilizzo.
3. Il marchio è riportato nell'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 2: Titolarità del marchio

1. Regione è l'unica proprietaria del marchio e lo concede alle imprese in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 4.

Articolo 3: Organismi di gestione del marchio

1. La gestione del marchio è affidata al Comitato promotore e al Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato promotore è nominato da Regione ed è composto da un membro indicato da Regione, che lo presiede, da un rappresentante individuato da Unioncamere Lombardia, da un rappresentante individuato da ciascuna Camera di Commercio interessata e da un rappresentante individuato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. Il Comitato promotore è rinnovato ogni tre anni.
3. Al Comitato promotore è affidato il compito di definire la strategia promozionale sul territorio nazionale ed estero. Il Comitato promotore gestisce la strategia di comunicazione per la diffusione del marchio e la promozione delle pietre e delle imprese concessionarie, coordina le adesioni alle iniziative promozionali e la partecipazione a manifestazioni espositive, e gestisce uno spazio web dedicato al marchio.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Regione, che ne coordina le attività, ed è composto da un tecnico geologo, un rappresentante unico scelto tra le Camere di Commercio interessate e da un funzionario amministrativo individuato dalla Regione.

5. Il Comitato tecnico-scientifico gestisce le pratiche di richiesta di concessione del marchio presentate dalle imprese. Al Comitato tecnico-scientifico è affidata la gestione delle informazioni scientifiche e la redazione del materiale illustrativo sulle pietre.

6. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Articolo 4: Requisiti dei concessionari del marchio

1. Possono chiedere la concessione del marchio le imprese che svolgono l'attività estrattiva delle pietre ornamentali di cui all'articolo 5 in cave situate nel territorio lombardo.

Articolo 5: Elenco dei materiali ricompresi nel marchio *Lombardy Stones*

1. Il marchio si applica al prodotto grezzo estratto in ogni singola cava. Possono essere contraddistinti con il marchio i materiali identificabili come:

- Arabescato Orobico
- Beola – Ardesia
- Beola Argentata
- Beola Grigia
- Botticino Classico
- Botticino Fiorito
- Botticino Semiclassico
- Breccia Aurora
- Breccia Aurora Classica
- Breccia Oniciata
- Breccia Damascata
- Calcare Selcioso del Medolo
- Ceppo di Grè
- Ceppo di Poltragno
- Ceppo di Songavazzo
- Dorato della Valmalenco
- Ghiandone Valmasino
- Granito del Truzzo
- Granito di Vernuga (Granito – Beola)
- Granito San Fedelino (Granito)
- Grigio Ardesio
- Maiolica
- Nero Venato
- Pietra di Berbenno (Calcare da Taglio)
- Pietra di Credaro (Calcare e Calcarenite da Taglio)
- Pietra di Mazzano
- Pietra di Sarnico (Arenaria di Sarnico)
- Pietra Moltrasina
- Pietra Ollare Di Piuro (Pietra Ollare – Pietra Ollare Val Bregaglia)
- Pietra Simona
- Pioda Selvatica

- Porfido Monumentale (Porfido della Valcamonica)
- Porfido Rosso di Cuasso al Monte
- Porfiroide Grigio (Ardesia di Branzi)
- Porfiroide Grigio Scuro (Ardesia di Valleve)
- Quarzite
- Quarzite Verde dello Spluga
- Serizzo di Dubino (Serizzo Scuro Di Dubino)
- Serizzo Valmasino (Serizzo)
- Serpentino Classico
- Serpentinoscisto della Valmalenco (Pietra Ollare della Valmalenco – Serpentino da Spacco)
- Verde Mare
- Verde Perlato
- Verde Principe
- Verde Tornadri
- Verde Torre S. Maria
- Verde Vittoria
- Zandobbio classico

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrabile dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4.

Articolo 6: Concessione del marchio

1. Le imprese interessate richiedono la concessione del marchio tramite il modello "Richiesta di concessione e utilizzo del marchio *Lombardy Stones*" (di seguito: "richiesta di concessione e utilizzo"), riportato nell'allegato 4 al presente regolamento. Al momento della presentazione della richiesta di concessione e utilizzo, il richiedente ha l'obbligo di fornire le informazioni di cui al medesimo allegato 4 e deve allegare la documentazione richiesta. La richiesta va inviata alla Regione Lombardia.

2. Le imprese che alla data di ... si trovano già in possesso di marchi collettivi locali quali:

- il marchio "*Marmo Botticino Classico*";
- il marchio "*Pietre originali della bergamasca*";
- il marchio "*Pietre di Valtellina*";

possono richiedere la concessione del marchio presentando documentazione in loro possesso che certifichi la concessione del marchio.

2. La richiesta di concessione e la documentazione di supporto sono esaminate dal Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico ha la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, se ritenuta necessaria per l'esame della domanda e di concordare sopralluoghi e indagini nell'area di cava.

3. Se il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico è positivo si addivene alla stipula del "*Contratto d'uso del marchio Lombardy Stones*" (di seguito: "contratto d'uso"), di cui all'allegato 3, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del marchio stesso.

Articolo 7: Durata della concessione

1. La concessione del marchio ha durata annuale, riferita all'anno solare, rinnovabile come previsto dal contratto d'uso.

Articolo 8: Recesso

1. Il concessionario può recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata Regione Lombardia, nei termini previsti dal contratto d'uso.

Articolo 9: Spese e diritti

1. La concessione dell'utilizzo del marchio è soggetta al pagamento di una quota, stabilita dal Comitato Promotore di cui all'art. 4 e indicata nel Contratto d'uso.

2. La ricevuta di versamento della quota va inviata alla Regione Lombardia.

3. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 10: Modalità di utilizzo del marchio

1. Le imprese concessionarie sono tenute al rispetto del presente regolamento, del contratto d'uso e di quanto riportato nelle schede tecniche del materiale di cui all'allegato 2.

2. Il marchio deve essere fedelmente riprodotto e utilizzato a soli scopi promozionali, nell'ambito delle attività regolate dal Comitato promotore.

3. Il marchio può essere utilizzato unicamente per le attività relative al materiale per cui è stato concesso.

Articolo 11: Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento è svolta da soggetti individuati dalla Regione Lombardia e resi noti alle aziende.

2. Nel caso di inosservanza a quanto previsto dal regolamento, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

c) sospensione dell'uso del marchio per un periodo non superiore a un (1) anno;

d) revoca della concessione d'uso del marchio;

3. Nel caso di utilizzo del marchio in assenza di rilascio della concessione di cui all'art. 6, la Regione procede alla diffida all'uso del marchio e alla segnalazione agli organismi competenti.